

**N. 03413/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05691/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5691 del 2013, proposto dalla Solidarieta' - Societa' Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Società Cooperativa Sociale *Auxilium*, rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso gli avv.ti Lattanzi - Cardarelli in Roma, via G. P.L. da Palestrina, n. 47;

nei confronti di

Ambito Territoriale Ba/10 - Comuni Di Bitetto, Modugno e Bitritto, Ufficio di Piano Territoriale BA non costituitisi in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00375/2013, resa tra le parti, concernente l' affidamento del servizio di

assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, SAD, per Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto , disposto nel maggio 2013 a favore di Coop. Solidarietà;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Sociale *Auxilium*;

Vista l'impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla cooperativa intimata in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Muscatello e Cardarelli, quest'ultimo per delega dell'avv. Balducci;

Ritenuto:

- che, in relazione agli interessi coinvolti dalla presente controversia appare prevalente – in linea con le conclusioni cui è pervenuto il provvedimento cautelare monocratico di questa Sezione n. 3082 del 30 luglio 2013 – quello all'espletamento del servizio di assistenza sociale da parte della società cooperativa ricorrente risultata affidataria in esito all'esperimento di gara, tenuto altresì conto della fissazione della trattazione nel merito del ricorso avanti al T.A.R. all'udienza del 3 ottobre 2013;
- che spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5691/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

